

Deliberazione 28 giugno 2011 - ARG/elt 83/11

Aggiornamento per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2011 delle condizioni economiche del servizio di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e modifiche al TIV

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 giugno 2011

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.a. e direttive alla medesima società;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 dicembre 2011, recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2011, e direttive dell'Acquirente unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2011;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo n. 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita

dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);

- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione del servizio di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e l'allegato B recante Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (di seguito: TIC);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (settlement);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 191/09);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2010, ARG/elt 67/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 67/10);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010, ARG/elt 231/10;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, ARG/elt 241/10;
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2011, ARG/elt 30/11;
- la comunicazione della società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) del 10 giugno 2011, prot. Autorità n. 16546 del 17 giugno 2011;
- la comunicazione dell'Acquirente unico del 20 giugno 2011, prot. Autorità n. 16703 del 20 giugno 2011;
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) del 4 novembre 2010, prot. Autorità n. 36939 dell'8 novembre 2010;
- la comunicazione della Cassa dell'11 maggio 2011, prot. Autorità n. 13240 del 13 maggio 2011 (di seguito: comunicazione 11 maggio 2011);
- la comunicazione della Cassa del 15 giugno 2011, prot. Autorità n. 16748 del 21 giugno 2011;
- la comunicazione della Cassa del 15 giugno 2011, prot. Autorità n. 16768 del 21 giugno 2011;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 10 giugno 2011, prot. Autorità n.16013 del 13 giugno 2011;
- la comunicazione di Terna del 20 giugno 2011, prot. Autorità n. 16830 del 20 giugno 2011;
- la nota della Direzione Mercati 17 maggio 2011, prot. 13547, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: Nota agli esercenti la maggior tutela).

Considerato che:

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 125/07;
- l'articolo 1, comma 2, della legge n. 125/07 dispone in particolare che la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato

annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero sia svolta dall'Acquirente unico;

- le previsioni di cui alla legge n. 125/07 risultano confermate nel decreto legislativo n. 93/11;
- ai sensi dell'articolo 7 del TIV il servizio di maggior tutela prevede, tra l'altro, l'applicazione dei corrispettivi PED e PPE, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;
- il corrispettivo PED è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale servizio;
- gli elementi PE e PD del corrispettivo PED sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti nell'anno solare di riferimento dall'Acquirente unico, rispettivamente, per l'acquisto dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela e per il servizio di dispacciamento;
- il comma 13.2 del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi PE, PD e del corrispettivo PED, l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero è stimato in misura pari a circa 10,6 milioni di euro, di cui circa 36,9 milioni di euro sono riconducibili all'aumento dei costi di acquisto dell'energia elettrica e circa 26,3 milioni di euro sono riconducibili alla diminuzione dei costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico;
- in base agli elementi di costo comunicati dall'Acquirente unico e da Terna, nonché sulla base del recupero stimato nella misura sopra indicata, è possibile ipotizzare un aumento del costo medio annuo (2011) di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico rispetto a quanto stimato nel primo trimestre 2011.

Considerato che:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo all'1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- relativamente al conto di cui all'articolo 70 del TIT (di seguito: conto PPE), per le partite economiche di competenza di anni precedenti il 2010, in ragione del gettito atteso dall'applicazione del corrispettivo PPE ai clienti in maggior tutela negli anni 2009 e 2010, nonché in ragione dei versamenti effettuati al citato Conto da

Acquirente unico ai sensi del comma 9ter.3 del TIV risulta confermata una situazione di avanzo;

- con la comunicazione 11 maggio 2011, la Cassa ha trasmesso il valore aggiornato degli importi di perequazione di competenza dell'anno 2009 riconosciuti alle imprese distributrici e agli esercenti la maggior tutela che tengono conto delle determinazioni d'ufficio, compiute dalla Cassa nei confronti degli operatori che non hanno inviato i dati per la determinazione degli importi di perequazione, e delle determinazioni relative agli operatori che hanno inviato i dati con ritardo o hanno rettificato i dati precedentemente inviati;
- in base alla comunicazione 11 maggio 2011 si evidenzia un ulteriore avanzo rispetto a quanto precedentemente stimato per l'aggiornamento del trimestre 1 aprile – 30 giugno 2011 per un importo pari a circa 21 milioni di euro;
- relativamente all'anno 2010, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi degli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, del corrispettivo per il funzionamento del medesimo Acquirente unico e dei costi per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dai medesimi esercenti attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio;
- in linea con quanto ipotizzato per l'aggiornamento del trimestre aprile – giugno 2011, lo scostamento stimato indica che nell'anno 2010 i costi degli esercenti la maggior tutela sono stati, a livello medio, inferiori ai ricavi conseguiti dall'applicazione dei corrispettivi PED;
- le stime di avanzo di cui al precedente alinea risultano in linea con quelle utilizzate in occasione dell'aggiornamento per il trimestre aprile – giugno 2011, tuttavia tali stime dovranno essere riviste quando saranno disponibili le informazioni di consuntivo circa l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2010 e potranno essere considerate definitive solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di ottobre 2011, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2010.

Considerato infine che:

- con la deliberazione ARG/elt 67/10, l'Autorità ha:
 - definito le connessioni temporanee come le connessioni la cui durata prevista è inferiore ad un anno, rinnovabile di un ulteriore anno, a meno delle connessioni temporanee dedicate ai cantieri, per le quali la durata massima è di tre anni, rinnovabile di ulteriori tre anni, conformemente alle concessioni edilizie rilasciate agli utenti;
 - disciplinato le connessioni temporanee alle reti di distribuzione dell'energia elettrica in media e bassa tensione prevedendo, tra l'altro, di estendere alle connessioni temporanee le regole previste per le

- connessioni permanenti in materia di misura dell'energia elettrica e di limitazione di potenza;
- rimandato a successivi provvedimenti la regolazione della fatturazione e della gestione del credito dei clienti serviti attraverso le connessioni temporanee;
 - l'ammontare del deposito cauzionale applicato da ciascun esercente la maggior tutela è stabilito dal TIV con l'obiettivo di coprire un mese o un periodo di fatturazione dei clienti serviti e che in particolare, l'ammontare del deposito è stato determinato distinguendo gli importi e le modalità di determinazione tra i clienti domestici e i clienti non domestici connessi in bassa tensione e, relativamente a questi ultimi, differenziandolo in base al livello di potenza disponibile presso il punto di prelievo;
 - nel caso di clienti serviti attraverso le connessioni temporanee diverse dai cantieri il periodo di fatturazione può risultare differente rispetto ai periodi di fatturazione sottostanti alle determinazioni del deposito cauzionale per i clienti non domestici con potenza impegnata fino a 16,5 kW.

Ritenuto opportuno:

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio annuo 2011, il valore degli elementi PE e PD, tenendo comunque prudenzialmente in considerazione una stima degli oneri relativi allo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima;
- adeguare l'aliquota dell'elemento PPE1 del corrispettivo PPE in vigore nel trimestre aprile – giugno 2011, dimensionandola per permettere la restituzione degli importi di competenza degli anni precedenti il 2010 già considerati in occasione dell'aggiornamento per il trimestre aprile – giugno 2011 entro la fine dell'anno 2011, e la restituzione degli ulteriori importi, risultanti dalle determinazioni compiute dalla Cassa e trasmesse con comunicazione 11 maggio 2011, entro i 12 mesi successivi a quello del presente provvedimento;
- confermare l'aliquota dell'elemento PPE2 del corrispettivo PPE in vigore nel secondo trimestre 2011, confermando altresì che la restituzione dell'avanzo atteso di competenza dell'anno 2010 avvenga entro la fine dell'anno 2012;
- adeguare il deposito cauzionale relativamente ai clienti serviti attraverso le connessioni temporanee diverse dai cantieri al fine di permettere una copertura coerente con il periodo di fatturazione di tali clienti

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2

Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

- 2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2011 sono fissati nelle Tablelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 2.5, 2.6 e 2.7 allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2011 sono fissati nelle Tablelle 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

*Aggiornamento del corrispettivo *PPE**

- 3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2011 sono fissati nelle Tablelle 4.1 e 4.2 allegate al presente provvedimento.

Articolo 4

Modifiche al TIV

- 4.1 Il TIV è modificato nei termini di seguito indicati:
- all'articolo 1, dopo la definizione di “**deliberazione ARG/elt 208/10**” è aggiunta la definizione:
“ • **TIC (Testo integrato connessioni)** è l'Allegato B alla deliberazione 348/07 che disciplina le Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione approvate con la deliberazione dell'Autorità n. 348/07;”;
 - all'articolo 7ter, comma 1, lettera c), dopo le parole “punti di prelievo.” è aggiunta la seguente frase “Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche ai punti di prelievo relativi alle connessioni temporanee, di cui al comma 7.3 del TIC per i quali risulta disponibile il dato di misura, ad esclusione delle connessioni temporanee dedicate ai cantieri, indipendentemente dalla potenza disponibile dei punti di prelievo medesimi.”;
 - all'articolo 7ter, comma 4, lettera c), dopo le parole “punti di prelievo” sono aggiunte le parole “, inclusi i punti di prelievo relativi alle connessioni temporanee, di cui al comma 7.3 del TIC per i quali risulta disponibile il dato di misura, ad esclusione delle connessioni temporanee dedicate ai cantieri, indipendentemente dalla potenza disponibile dei punti di prelievo medesimi”;
 - all'articolo 9bis, comma 3, dopo le parole “detto ammontare” sono aggiunte le parole “se negativo, o versa alla Cassa detto ammontare se positivo”.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Il TIV, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

5.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità
(www.autorita.energia.it).

28 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni